

ABSTRACT MODELLO 231

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01 ADOTTATO DA “FONDAZIONE CARNEVALE DI VIAREGGIO”

La **FONDAZIONE CARNEVALE DI VIAREGGIO** in data 19/01/2017 ha adottato, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, il proprio Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 231/01.

La Fondazione ha inoltre adottato un Codice Etico di comportamento ed un Sistema Disciplinare interno (Codice Sanzionatorio), che prevede sanzioni in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e misure indicate nel Modello e nei suoi allegati.

“Disciplina della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”

Il D.Lgs. n. 231/01 (“Decreto 231”) ha introdotto nel sistema giuridico italiano un regime di c.d. “responsabilità amministrativa da reato degli enti”.

Sebbene non si possa parlare di responsabilità penale in senso stretto, per non contraddire il dettato costituzionale, si tratta comunque di una responsabilità da reato che comporta sanzioni economiche e misure interdittive che sono afflittive tanto quanto quelle penali.

L'eventuale colpa dell'impresa, per un reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, è una colpa di carattere organizzativo: l'ente viene dichiarata responsabile perché non si è saputo concretamente organizzare per prevenire quel particolare tipo di reato (ad esempio, non ha saputo organizzare un efficace sistema di procedure e di protocolli comportamentali).

➤ In base all'art 5 del D.lgs. 231/01 l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. “**Soggetti Apicali**”, come ad esempio, gli amministratori, i membri del consiglio di gestione, i consiglieri di amministrazione con poteri gestionali, il Direttore Generale, i liquidatori);

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d. “**Soggetti sottoposti**”, come ad esempio, i lavoratori subordinati, occasionali od autonomi, i consulenti aziendali, gli appaltatori di attività e servizi, etc.).

L'ente non risponde, invece, se i suddetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. I reati da cui può dipendere la responsabilità dell'ente (responsabilità autonoma ed ulteriore rispetto a quella dell'autore materiale del reato) sono esclusivamente quelli tipizzati nel catalogo dei c.d. “reati-presupposto” previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01.

A questo riguardo, è importante ricordare che negli ultimi anni tra i reati presupposto sono stati inseriti anche l'omicidio e le lesioni colpose in violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*) ed i reati ambientali (art. 25 *undecies*); trattandosi di reati punibili anche per colpa, si capirà che la possibilità di coinvolgere la responsabilità amministrativa dell'ente è oggi divenuta estremamente attuale.

➤ Le sanzioni che possono colpire la Fondazione, laddove la responsabilità ex D.lgs. 231/01 sia accertata, sono le seguenti:

Sanzione pecuniaria

Tale sanzione costituisce la sanzione “principale di base”, di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'Ente con il proprio patrimonio o fondo comune.

La sanzione pecuniaria viene determinata dal Giudice Penale secondo i parametri dettati dall'art 11 della l. 689/1981, integrati dal riferimento all'entità dei proventi ricavati dal reato e, soprattutto, dalla capacità economica/patrimoniale dell'Ente.

La sanzione è strutturata su un sistema per “quote”: l'importo della quota può variare da un minimo di € 258,22 euro ad un massimo di € 1.549,37.

In linea generale, quindi, fatti salvi i distinguo da fare rispetto ai vari reati contemplati dal Decreto, la sanzione minima applicabile all'Ente è di € 25.822,84 mentre la sanzione massima è di € 1.549.370,70.

Sanzioni interdittive

Tali sanzioni, disciplinate dall'art 13 del D. Lgs 231/01, si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (reati di particolare gravità).

Le sanzioni interdittive, elencate nell'**art 9, comma 2**, del Decreto, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni, in grado di paralizzare lo svolgimento dell'attività dell'ente e di limitarne la capacità giuridica, hanno una funzione essenzialmente preventiva.

Per la loro applicazione è necessario che ricorra almeno una delle condizioni previste dal suddetto articolo 13:

- 1) *L'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è determinata o agevolata da gravi carenze organizzative.*

Tale condizione si fonda sul notevole disvalore del reato e dell'illecito amministrativo che accede.

Se il reato è commesso da soggetti che si trovano al vertice dell'azienda, questo evidenzia la propensione dell'ente stesso al conseguimento di illeciti profitti; se l'illecito è invece commesso dai dipendenti, si rileva l'esistenza di gravi carenze organizzative all'interno dell'ente, che vanno a giustificare un trattamento sanzionatorio più gravoso.

- 2) *In caso di reiterazione degli illeciti* (commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente).

Tale condizione presenta analogie con l'istituto penale della recidiva infraquinquennale e mira a stigmatizzare la ricaduta dell'ente nell'illecito, sintomo della sua maggiore propensione alla criminalità legata al profitto.

Anche in tal caso la ricaduta nell'illecito potrebbe dipendere da gravi carenze organizzative dell'ente, tali da agevolare la reiterazione di reati.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e non si applicano nei casi previsti dall'art 12, comma 1.

Confisca

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello stato, del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede (art 19, comma 1, Decreto).

Prezzo del reato: costituito dalle cose, denaro o altra utilità, date o promesse per determinare o istigare alla commissione del reato;

Profitto del reato: da intendersi come una conseguenza economica immediata ricavata dal fatto di reato.

Tale sanzione è sempre disposta con la sentenza di condanna ed assume il carattere di sanzione principale ed obbligatoria.

Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1 dell'art 19, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. "confisca per equivalente").

Pubblicazione della sentenza

Tale sanzione può essere applicata dal giudice quando l'ente soggiace all'irrogazione di una sanzione interdittiva: si tratta quindi delle ipotesi più gravi per le quali il Legislatore ha ritenuto legittimo la conoscenza della condanna a tutela dell'interesse pubblico.

La pubblicazione è eseguita a spese dell'Ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'Azienda ha la sede principale.

* * *

L'esonero della responsabilità amministrativa a carico degli Enti

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa degli Enti per i reati commessi, nell'interesse o a vantaggio dello stesso, sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

Soggetti apicali

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, **l'art. 6** del Decreto prevede l'esonero da responsabilità qualora la Fondazione dimostri che:

- a) L'organo dirigente (Organo di Amministrazione) abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell'illecito, i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");
- b) Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne e curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza);
- c) Gli autori materiali del reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) Non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lettera b).

Soggetti sottoposti all'altrui direzione

Per quanto concerne i reati commessi da "soggetti sottoposti" (persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli apicali), **l'art 7** del Decreto dispone che l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

L'art 7, comma 2, prevede però, anche in tal caso, un meccanismo di esonero da responsabilità per l'Ente nel caso in cui lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione aziendale nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

- Il Modello di Organizzazione e Gestione "fotografa" l'intera organizzazione della Fondazione, dall'area amministrativa fino all'area operativa; in ciascun settore della Fondazione vengono individuati i rischi concreti di commissione dei vari reati-presupposto (c.d. "Analisi dei rischi") ed elaborate le procedure di prevenzione dei reati che dovranno essere rispettate da tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti della Fondazione.

LA TIPOLOGIA DEI REATI-PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. N. 231/01

1.3. I reati-presupposto

L'elenco dei reati presupposto previsto dal D.Lgs. n. 231/01 è in continuo ampliamento.

Con l'entrata in vigore della L. 190 del 6 novembre 2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.2012, sono stati introdotti due nuovi reati-presupposto: il reato di **indebita induzione a dare o promettere utilità**, di cui al nuovo art **319-quater c.p.** ed il reato di **corruzione tra privati, ex art 2635, comma 3, c.c.**

Il primo, introdotto nell'alveo dei reati presupposto all'art 25, accanto a corruzione e concussione; il secondo, viene inserito tra i reati societari, di cui all'art 25 *ter*, comma 1, lettera s) del Decreto.

Nel corso dell'anno 2014 il suddetto "catalogo dei reati presupposto" è stato aggiornato tre volte:

- il 7 aprile 2014 è stato inserito l'art **609-undecies (adescamento di minorenni)** nell'art 25-*quinquies*, comma 1, lett. c) del D. Lgs 231/01, ad opera dell'art 3 del D. Lgs 4 marzo 2014 n. 39;
- l'aggiornamento del 18 aprile 2014 riguarda la modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale (**scambio elettorale politico-mafioso**), introdotta dall'articolo 1 della legge 17 aprile 2014 n. 62 (art 24 *ter* D.lgs. 231/01);
- La legge n.186/2014 ha introdotto nell'ordinamento italiano una nuova figura delittuosa: il reato di **autoriciclaggio (art 648 *ter*.1 c.p.)**. Tale reato è stato inserito nell'art 25 *octies* del Decreto.

Nel corso del 2015 il catalogo dei reati-presupposto è stato ulteriormente ampliato:

- A seguito della **Legge 22 maggio 2015 n. 68** è stato modificato l'art 25 *undecies* del D.lgs. n. 231/01, e sono stati inseriti i seguenti reati presupposto:
 - a) il delitto di **inquinamento ambientale (violazione art. 452 *bis* c.p.)** con la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - b) il delitto di **disastro ambientale (violazione art. 452 *quater* c.p.)** con la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - c) i delitti colposi contro l'ambiente (in riferimento agli artt. **452 *bis* e *quater***, violazione art. **452 *quinquies* c.p.**) con la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - d) i delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel titolo VI bis del c.p. (violazione dell'articolo **452 *octies***), con la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
 - e) il **delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (violazione art. 452-*sexies*)** la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.
- A seguito della **Legge 27 maggio 2015 n. 69** (*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso nonché di ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012 n. 190*) è stato modificato l'art 25 *ter*, comma 1, del D.lgs. 231/01 (sono stati modificati i seguenti reati societari: 2621 c.c., 2622 c.c. ed è stato introdotto l'art 2621 bis c.c.).

Nel corso del 2016 c'è stato il seguente aggiornamento:

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **Legge 29 ottobre 2016, n. 199** (*"Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento nel settore agricolo"*). Tale provvedimento modifica la disciplina dettata dall'art **603 bis c.p.** (*"Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"*) ed estende le disposizioni del D.Lgs. 231/01 anche a tale fattispecie di reato. In particolare, l'art 6 del provvedimento **modifica l'art 25 *quinquies*, comma 1, lett. a)** del Decreto, sostituendo la parole "e 602" con le seguenti: "602 e 603 bis c.p."

Nel corso del 2017, in data 7 gennaio 2017, è entrata infine in vigore la L. 236/2016 *"Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto e alla legge 26 giugno 1967 n. 458, in materia di trapianto del rene tra viventi"*. Tale legge ha introdotto nel codice penale **l'art 601 bis – "Traffico di organi prelevati da persona vivente"** che punisce con reclusione da 3 a 12 anni e con la multa da 50.000 a 300.000 euro chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente. L'art 2 della legge ha inoltre integrato tale reato al co. 6 dell'art 416 c.p. "Associazione per delinquere", fattispecie quest'ultima prevista dall'art 24 *ter* del D. Lgs 231/01. Alla nuova fattispecie è stata quindi estesa la disciplina dell'art 416, comma 6, c.p., che in materia di D.lgs. 231/01 (tramite il richiamo compiuto dall'art 24 *ter* D. Lgs 231/01 all'art 416, comma 6, c.p.), prevede a carico dell'Ente responsabile una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e sanzioni interdittive non inferiori ad un anno.

Attualmente i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, sono i seguenti:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico [art. 24 D.Lgs. n. 231/01]:

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art 316 *ter* c.p.);
- truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art 640, co. 2, n.1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 *bis* c.p.);
- frode informatica in danno allo stato o di altro ente pubblico (art 640 *ter* c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati [art. 24 *bis* D.Lgs. n. 231/01] – inseriti dalla L. 18.03.2008 n. 48.

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

Delitti di criminalità organizzata [art 24 *ter* D. Lgs 231/01] – inseriti dalla L. n. 94/2009.

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazioni di stampo mafioso, anche straniere (art 416 *bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art 416 *ter* c.p.)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art 74 DPR n. 309/90)
- sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art 630 c.p.)
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art 407, comma 2, lett. a, n.5, c.p.p.).

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione [art 25 D. Lgs 231/01]

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- concussione (art. 317 c.p.);

- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- corruzione di persona incaricato di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale e di organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo, e in strumenti o segni di riconoscimento [art 25 *bis* D. Lgs 231/01] – delitti legati alla contraffazione, inseriti dal DL n. 350/2001 e modificati dalla L. n. 99/2009.

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.).
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio [art 25 *bis*.1 D.lgs. 231/01]

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art 473 c.p.);
- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (513 *bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

Reati societari [art 25 *ter* D. Lgs 231/01]

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art 2621 *bis* c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 173-bis TUF);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);

- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - [art. 25 *quater* D.Lgs 231/01]

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: si ricordano, a tale proposito, le leggi emanate dallo Stato italiano negli anni '70 e '80, al fine di combattere il terrorismo;
- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili [art. 25 *quater.1* D. Lgs 231/01] – inseriti con legge n. 7 del 09.01.2006.

Il delitto richiamato da tale articolo è il seguente:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

Delitti contro la personalità individuale [art. 25 *quinquies* D.lgs. 231/01] – inseriti con L. del 11.08.2003 n. 228 e modificati dalla L. n. 38/2006 e dal D. Lgs n. 39/2014.

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 *quater.1* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

Abusi di mercato [art. 25 *sexies* D. Lgs 231/01] – inseriti dalla L. del 18.04.2005 n. 62.

Artt. 184, 185, 187 *bis*, 187 *ter* D. Lgs. n. 58/1998:

- Abuso di informazioni privilegiate (art 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art 185 TUF).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro [art. 25 *septies* D. Lgs 231/01] – inseriti con legge del 03.08.2007 n. 123, e modificati dal D. Lgs n. 81/2008.

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.) commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Ricettazione, riciclaggio impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio [art 25 *octies* D. Lgs 231/01]

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- Ricettazione (art 648 c.p.);
- Riciclaggio (art 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art 648 *ter*1. c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [art. 25 *novies* D. Lgs 231/01] – inseriti dalla Legge del 23.07.2009 n. 99.

I delitti richiamati da tale articolo sono i seguenti:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, Legge n. 633/41 comma 1 lett a) *bis*);
- Reati di cui al punto precedente commessi su una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, Legge n. 633/41 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis Legge n. 633/41 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati su supporti non contrassegnati SIAE al fine di trarne profitto, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*;
- Estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102 *ter*; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 *bis* Legge n. 633/41 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 *ter* Legge n. 633/41);

- Mancata comunicazione alla SIAE, entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari all'univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno da parte dei produttori o importatori; falsa dichiarazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2, della L. 633/1941 (art. 171 *septies* Legge n. 633/41);
- Produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale a fini fraudolenti (art. 171 *octies* Legge n. 633/41).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [art. 25 *decies*] – inserito con il D. Lgs.vo n. 121 del 7 luglio 2011.

Il delitto richiamato da tale articolo è quello previsto dall'art 377 bis c.p. Indurre, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere

Reati ambientali [art 25 *undecies* D. Lgs 231/01]

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
 - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- REATI PREVISTI DAL D.LGS. N. 152/06:

Inquinamento idrico:

- Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 152/06);
- Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, D.Lgs. n. 152/06);
- Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D.Lgs. n. 152/06);
- Scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D.Lgs. n. 152/06).

Rifiuti:

- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.lgs. n. 152/06);
- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, D.Lgs. n. 152/06);
- Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D.lgs. n. 152/06);
- Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.lgs. n. 152/06);
- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.lgs. n. 152/06);
- Predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, D.lgs. n. 152/06);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.lgs. n. 152/06);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.lgs. n. 152/06);
- Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, D.lgs. n. 152/06).

Bonifica siti inquinati:

- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D.lgs. n. 152/06);

Inquinamento atmosferico:

- Superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5, D.lgs. n. 152/06);
- Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Convenzione di Washington del 3 marzo 1973);
- Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, Legge n. 150/92);
- Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, Legge n. 150/92).

Ozono:

- Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, Legge n. 549/93).

Inquinamento navi:

- Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D.lgs. n. 202/07);
- Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D.lgs. n. 202/07);
- **NUOVI ECO-REATI:**
- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art 452 *quinquies* c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [art. 25-*duodecies*] – inserito con il D.lgs. del 16 luglio 2012, n. 109. Si tratta dei reati previsti in relazione alla commissione del delitto di cui all'art 22, comma 12-*bis*, del D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286: occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (art. 22, comma 12-*bis*, D.lgs. n. 286/98).

* * * * *

IL CODICE ETICO DELLA FONDAZIONE CARNEVALE DI VIAREGGIO

La Fondazione Carnevale di Viareggio ha adottato un Codice Etico quale “*Carta dei diritti e doveri fondamentali?*” attraverso il quale individua e chiarisce le proprie responsabilità e gli impegni etici verso i propri *stakeholder* interni ed esterni nonché quale parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

Il Codice Etico impegna gli Organi della Fondazione, il management, il personale dipendente, i collaboratori esterni, i partner commerciali, i fornitori e tutti coloro che intrattengono rapporti con la Fondazione.

Al Codice Etico sono attribuite:

- **Una funzione di legittimazione:** il Codice esplicita i doveri e le responsabilità dell'Ente nei confronti degli *stakeholder*;
- **Una funzione cognitiva:** il Codice, attraverso l'enunciazione di principi astratti e generali e di regole di comportamento, consente di riconoscere i comportamenti non etici e di indicare le corrette modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a ciascuno;
- **Una funzione preventiva:** la codificazione dei principi etici di riferimento e delle regole di comportamento basilari cui tutti gli *stakeholder* devono uniformarsi, costituisce l'espressa dichiarazione dell'impegno serio ed effettivo della Fondazione a rendersi garante della legalità della propria attività, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti.

La Fondazione non tollera la violazione dei suddetti principi, lotta contro la corruzione materiale e morale che ne possa minare l'integrità e pone in essere strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione dei principi sanciti dal Codice, vigilando sulla loro osservanza e concreta implementazione.

- **Una funzione di incentivo:** il Codice, imponendo l'osservanza dei principi e delle regole in esso contenute, contribuisce allo sviluppo di una coscienza etica e rafforza la reputazione della Fondazione ed il rapporto di fiducia con gli *stakeholder*. Analogamente, dall'osservanza dei principi del Codice, dipende la reputazione del management e del personale dipendente.
- L'osservanza delle norme del Codice Etico si considera parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti coloro che operano per la Fondazione CARNEVALE DI VIAREGGIO.

IL CODICE ETICO È CONSULTABILE SUL SITO DELLA FONDAZIONE.

* * * * *

Si illustrano, sinteticamente, alcuni principi di controllo/regole generali di comportamento, richiamate nel Modello Organizzativo e nei Protocolli della FONDAZIONE CARNEVALE DI VIAREGGIO.

MISURE GENERALI DI TUTELA - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO – Parte Speciale A – “Violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (ART 25 *SEPTIES* D.LGS 231/01)”

La Fondazione si impegna a garantire quanto previsto dalla vigente normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare le misure generali previste dall’art **15 D.lgs. n. 81/08**.

Le misure previste dal suddetto articolo sono le seguenti:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- j) il controllo sanitario dei lavoratori;
- k) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- m) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- o) istruzioni adeguate ai lavoratori;
- p) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- q) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- r) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- s) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- t) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- u) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Per la trattazione completa dell'argomento si rinvia alla **Parte Specifica A del Modello Organizzativo** della Fondazione CARNEVALE DI VIAREGGIO ed ai Protocolli specifici in materia.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO IN MATERIA AMBIENTALE - Parte Speciale B - “Violazioni norme di tutela ambientale (ART 25 UNDECIES D.LGS 231/01)”

La Fondazione si impegna, come previsto dalla normativa vigente, a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela ambientale, prevenzione dell'inquinamento e protezione dell'ambiente, nonché ad assicurare un ambiente di lavoro per quanto possibile pulito ed idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa.

I principi generali di comportamento perseguiti dalla FONDAZIONE CARNEVALE DI VIAREGGIO sono:

- Il riconoscimento che la gestione ambientale sia fra le maggiori priorità per la Fondazione;
- Stabilire e mantenere attive comunicazioni e relazioni costruttive con le parti interessate interne ed esterne;
- Identificare gli aspetti ambientali collegati alle attività, ai prodotti ed ai servizi della Fondazione;
- Individuare le prescrizioni legali e le altre prescrizioni che la Fondazione sottoscrive relativamente agli aspetti ambientali;
- Assicurare l'impegno di tutti coloro che lavorano per la Fondazione o per conto di essa verso la protezione dell'ambiente, con chiare assegnazioni di responsabilità e di competenze;
- Assegnare risorse appropriate e sufficienti, compresa la formazione, per rispettare le prescrizioni legali e le altre prescrizioni;
- Valutare le prestazioni ambientali e operare per il miglioramento, se appropriato;
- Stabilire un processo di gestione per eseguire la verifica e il riesame del sistema di gestione ambientale;
- Incoraggiare gli appaltatori e i fornitori a perseguire gli stessi principi generali di comportamento sopra enunciati.

Per la trattazione completa dell'argomento si rinvia alla **Parte Speciale B del Modello Organizzativo** della Fondazione CARNEVALE DI VIAREGGIO ed ai Protocolli specifici in materia.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON LA P.A.

Si rinvia al **Piano Nazionale Anticorruzione**, pubblicato sul sito della Fondazione Carnevale, che funge anche da specifica Parte Speciale del Modello in materia di “reati contro la P.A” (art 24 e 25 del D.Lgs. 231/01).

Si rinvia, inoltre, agli specifici Protocolli allegati al Modello Organizzativo.

Per prevenire la commissione dei reati contro la P.A. i “*Destinatari*”, oltre alle regole di condotta specifiche descritte nel Modello 231, si devono attenere alle esplicite previsioni contenute nel Codice Etico della Fondazione.

In generale, è stabilito l'esplicito divieto a carico degli Esponenti della Fondazione in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e *Partner*, tramite apposite clausole contrattuali 231, di tenere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/01;
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- avere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO IN MATERIA SOCIETARIA (ART 25 TER D.LGS 231/01)

Nell'ambito degli specifici Protocolli allegati al Modello, vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale della Fondazione in occasione della formazione del bilancio ed in generale in materia societaria.

Per prevenire la commissione dei reati societari richiamati dall'art 25 *ter* D. Lgs 231/01 i “*Destinatari*”, oltre alle regole di condotta specifiche descritte nel Modello 231, si devono attenere alle esplicite previsioni contenute nel Codice Etico della Fondazione.

A titolo esemplificativo, non esaustivo, dovranno essere rispettati i seguenti principi:

- Tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o degli altri documenti simili devono tenere un comportamento corretto, garantendo la massima collaborazione a tutti gli organi di vigilanza preposti ed impegnandosi ad una formazione continua, anche a livello personale, sulle principali nozioni di bilancio (norme di legge, sanzioni, principi contabili in particolare);
- Le attività per la formazione del bilancio vengono descritte in una procedura chiara e scandita per tempi, rivolta alle funzioni coinvolte e con la quale si stabilisce la tipologia di dati e notizie che devono essere forniti e validati prima della stesura del bilancio.
- I documenti del bilancio di esercizio devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere che:
 1. determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
 2. prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
 3. assicurino il controllo sul rispetto dei principi contabili stabiliti dalla Commissioni dei Consigli Nazionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI DELITTI IN MATERIA DI RICICLAGGIO (ART 25 *OCTIES* D.LGS 231/01)

Nell'ambito degli specifici Protocolli allegati al Modello, vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale della Fondazione in occasione dell'instaurarsi di rapporti finanziari con soggetti terzi o di approvvigionamento di beni e servizi.

Per prevenire la commissione dei reati in materia di riciclaggio i “*Destinatari*”, oltre alle regole di condotta specifiche descritte nel Modello 231, si devono attenere alle esplicite previsioni contenute nel Codice Etico della Fondazione.

A titolo esemplificativo, non esaustivo, dovranno essere rispettati i seguenti principi:

- deve essere verificata l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei terzi in genere sulla base degli indici in uso (es. protesti, procedure concorsuali, dati pregiudiziali pubblici, acquisizione di informazioni commerciali tramite società specializzate, entità del prezzo sproporzionata rispetto al mercato);
- tutti gli accordi di acquisto o di consulenza devono rispettare i principi della trasparenza e della tracciabilità; è obbligo l'utilizzo di contratti stipulati per iscritto;
- ogni investimento viene approvato dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di acquisti inferiori a 5.000 Euro, dal rappresentante per procura;
- non possono essere accettati denaro o titoli al portatore per importi complessivamente superiori ad € 2.999; o ad altro importo limite previsto dalla normativa nazionale antiriciclaggio;
- devono essere effettuati periodici controlli, formali e sostanziali, sui flussi finanziari;
- tutti gli accordi firmati con le controparti devono prevedere la regolazione della transazione mediante pagamenti sul sistema bancario.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI CRIMINI INFORMATICI (ART 24 BIS D.LGS 231/01)

Nell'ambito degli specifici Protocolli allegati al Modello, vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale della Fondazione, nella gestione dei sistemi informatici.

Per prevenire la commissione dei reati informatici i “*Destinatari*”, oltre alle regole di condotta specifiche descritte nel Modello 231, si devono attenere alle esplicite previsioni contenute nel Codice Etico della Fondazione.

A titolo esemplificativo, non esaustivo, è assolutamente vietato:

- mettere in atto comportamenti tali da esporre l'ente o da favorire l'attuarsi di una delle fattispecie di reato previste dall'art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/2001;
- installare nella rete aziendale un proprio software che non rientri nello scopo per cui il sistema informatico è stato assegnato all'utente, al fine di evitare il rallentamento o blocco della rete informatica aziendale;
- installare nella rete dell'ente un proprio software che possa impedire, interrompere o danneggiare la comunicazioni informatiche aziendali o l'intero sistema informatico aziendale;
- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati
- accedere abusivamente al proprio sistema al fine di alterare e/o cancellare date e/o informazioni;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di danneggiare le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti oppure di favorire l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento;
- svolgere attività fraudolenta o installare apparecchiature per l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- svolgere attività di modifica, cancellazione o danneggiamento di dati, informazioni o programmi di soggetti pubblici o privati o aventi pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare o rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART 25 *NOVIES* D.LGS 231/01)

Nell'ambito degli specifici Protocolli allegati al Modello, vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale della Fondazione per prevenire la commissione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore (art 25 *novies* D. Lgs 231/01). Oltre alle regole di condotta specifiche descritte nel Modello 231, tutto il personale della Fondazione Carnevale, nonché i terzi collaboratori, si devono attenere alle esplicite previsioni contenute nel Codice Etico della Fondazione.

I principali strumenti non tecnici o procedurali per intervenire nella prevenzione di questi reati sono legati alla corretta formazione ed informazione di tutto il personale ed alla diffusione di regole generali di condotta.

Vi è, a titolo esemplificativo non esaustivo, il divieto a carico dei Dipendenti, Consulenti e Partner della Fondazione di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato richiamate dall'art 25 *novies* del Decreto.

Si prevede conseguentemente, l'espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- duplicare o riprodurre opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;
- diffondere o modificare opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;
- concedere in locazione o detenere a scopo commerciale opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;
- mettere in atto pratiche di file sharing, attraverso lo scambio e/o la condivisione di qualsivoglia tipologia di file attraverso piattaforme di tipo peer to peer;
- tenere qualsivoglia ulteriore comportamento in grado di ledere gli altrui diritti di proprietà intellettuale.

* * * * *

FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA FONDAZIONE CARNEVALE DI VIAREGGIO

Il CdA della Fondazione, ai sensi dell'art 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 231/01, ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello ad un Organismo di Vigilanza.

Secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del D.lgs. 81/08, l'Organismo di Vigilanza (OdV) possiede le seguenti caratteristiche: autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

a) Autonomia e indipendenza: la posizione di tale Organismo all'interno della Fondazione deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente (e in particolare dell'organo dirigente);

b) Professionalità: l'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico - professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché conoscenza della struttura organizzativa della Fondazione; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

c) Continuità d'azione: l'OdV si impegna – con i necessari poteri ispettivi e di controllo – alla vigilanza del rispetto del Modello, curandone l'attuazione e assicurandone il periodico aggiornamento.

Tale Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza ed aggiornamento del "Modello di Organizzazione e Gestione" adottato dalla Fondazione.

La Fondazione mantiene attivo un Sistema di Comunicazione con l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a condotte che potrebbero ingenerare la responsabilità della Fondazione ai sensi del Decreto.

A tal fine la Fondazione ha adottato una specifica "*Procedura Flussi Informativi*" che disciplina nel dettaglio il sistema di segnalazioni e flussi informativi all'OdV.

Segnalazioni da parte di esponenti della Fondazione o da parte di terzi

A titolo esemplificativo, non esaustivo, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello, secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione (o tentata violazione) del Modello, del Codice Etico, delle procedure o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Fondazione;

- L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- Le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta, anche anonima, ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, del Codice Etico o delle procedure. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" e, precisamente, un'apposita casella di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza (odvfondazionecarnevale@gmail.com).
- Le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV.

* * *

Il Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla FONDAZIONE CARNEVALE DI VIAREGGIO è consultabile integralmente presso la Fondazione o tramite specifica richiesta e-mail all'indirizzo: fondazione@ilcarnevale.com